

## TRIBUNALE FEDERALE FITAV

Composto da

Prof. Antonio Flamini, Presidente  
Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente  
Avv. Paolo Liberati, Componente estensore

Nel procedimento disciplinare rubricato al n. 000002/FITAV/2021 a carico di  
PIERI DARIO, Presidente della ASD TAV La Fontanaccia,  
incolpato

come precisato nell'atto di deferimento a giudizio emesso dal Procuratore Federale FITAV dell'infrazione disciplinare di cui all'art. 15, comma 1, del Regolamento di Giustizia FITAV «... perché nella locandina che pubblicizzava un evento datato sabato 21 e domenica 22 marzo 2021 figurava in alto a destra il logo FITAV e nella stessa veniva espressamente richiamato il Regolamento FITAV, laddove l'iniziativa era totalmente estranea alle attività federali ed anzi ad esse concorrenti».

Visto l'art. 59 del Regolamento di Giustizia;  
all'udienza del 4.3.2022 ha emesso la seguente

### SENTENZA

#### Fatto e Diritto

La ASD TAV La Fontanaccia corrente in Castel Gimignano (SI) di cui risulta Presidente il Sig. Pieri Dario pubblicizzava con una locandina un evento organizzato nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo 2021 presso la predetta ASD. Nella locandina figurava in alto a destra il logo FITAV e veniva espressamente riportato che per le modalità di svolgimento della gara si sarebbe applicato il regolamento FITAV.

L'iniziativa, al contrario non aveva mai ricevuto il patrocinio della FITAV ed era totalmente estranea alle attività federali ed anzi ad esse concorrente.

Nel prescritto termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare a suo carico, l'incolpato faceva pervenire alla Procura Federale FITAV breve memoria con cui si assumeva la piena responsabilità della creazione della locandina precisando che non era stata data alcuna diffusione dell'evento sui social ma era stato solo pubblicizzato all'interno di una ristretta cerchia di amici riuniti in un gruppo whatsapp denominato "La Fontanaccia".

A seguito della comunicazione all'incolpato da parte della Procura Federale della conclusione delle indagini, il Sig. Pieri Dario inviava in data 18.10.2021 comunicazione formale con cui ribadiva che *"l'utilizzo del logo FITAV sulla locandina relativa all'evento sopra menzionato possiamo solo dire ripetendoci che siamo una gestione semplice e che certi errori possono accadere ma con pura ingenuità [...] ma mi assumo come presidente e rappresentante legale ogni responsabilità"*.

A seguito di atto di deferimento a giudizio del 6.12.2021, il Tribunale Federale Fitav fissava l'udienza di discussione per il giorno 4.3.2022 svoltasi mediante collegamento da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams.

All'udienza del 4.3.2022 veniva udito il Procuratore Federale che rappresentava di aver ricevuto dal Sig. Pieri Dario la richiesta di applicazione della sanzione della diffida ai sensi l'art. 52 del Regolamento di Giustizia FITAV e dichiarava di concordare per l'applicazione di siffatta sanzione. Il Tribunale Federale Fitav si ritirava ed all'esito della camera di consiglio dava lettura del dispositivo

PQM




- vista la richiesta di applicazione della sanzione proposta dall'incolpato Sig. Dario Pieri consistente nella diffida;
- preso atto dell'adesione alla proposta da parte del Procuratore Federale;
- ritenuta la sanzione della diffida congrua con riguardo ai fatti contestati all'incolpato;
- visto il regolamento di giustizia Federale FITAV

commina all'incolpato Pieri Dario la sanzione della diffida ai sensi l'art. 52 del Regolamento di Giustizia FITAV.


Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza al Sig. Pieri Dario ed al Sig. Procuratore Federale Fitav.

Matelica, Perugia, Roma, il 14.3.2022

Prof. Antonio Flamini, Presidente Componente



Prof. Lorenzo Mezzasoma, Componente



Avv. Paolo Liberati, Componente Estensore

